



**COMUNE DI VIMODRONE**

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** – Vimodrone  
Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

TRIBUTI

**Registro Interno n. 32**

**Registro Generale n. 750**

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA  
TRIBUTI**

**Assunta nel giorno 23-11-2018**

**OGGETTO:** APPROVAZIONE PROGETTO AFFIDAMENTO CONCESSIONE  
SERVIZIO ACCERTAMENTO, GESTIONE E CONTENZIOSO IMPOSTA  
PUBBLICITA', DIRITTO PUBBLICHE AFFISSIONI E MATERIALE  
AFFISSIONE MANIFESTI- DETERMINA A CONTRARRE

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO**

Premesso che questo ente gestisce, attualmente, il servizio di accertamento, gestione e contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché quello di affissione materiale dei manifesti, mediante concessionario privato, giusto contratto rep. n. 3/2016, stipulato in data 08.02.2016 per il periodo 01.01.2016 - 31.12.2018;

Rilevato che

- tale contratto è in scadenza il prossimo 31.12.2018;
- si rende necessario assumere le opportune determinazioni in merito;
- l'amministrazione intende mantenere le modalità gestionali in essere, attesa l'efficienza delle stesse e, quindi, la necessità di avviare la procedura di individuazione dell'operatore economico.

Richiamato l'atto n. 82 del 16/11/2018 con il quale il consiglio comunale

- ha confermato le modalità gestionali in essere del servizio di accertamento, gestione e contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché quello di affissione materiale dei manifesti per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2023, ovvero l'esternalizzazione attraverso il modello della concessione a soggetti terzi iscritti in apposito albo, in quanto tale forma di gestione, giustificata dall'attuale organizzazione dell'ente che non dispone di risorse, umane e strumentali, da destinare allo scopo, risulta essere più conveniente sotto i profili di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità;
- ha stabilito che l'affidamento in concessione del servizio sopradescritto avvenga nel rispetto di quanto previsto dal Dlgs n.50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa;

- ha approvato la bozza di capitolato speciale d'oneri nonché quella relativa al piano economico finanziario, allegati alla stessa deliberazione;
- ha demandato al responsabile del settore Finanziario tutti gli adempimenti necessari e conseguenti per l'esecuzione del provvedimento.

Dato atto che il responsabile unico di procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del Dlgs n. 50/2016, è la Dott.ssa Paola Picco, la quale ha verificato che per detta acquisizione non sussistono al momento convenzioni attive della Consip o della centrale regionale di riferimento.

Rilevato come:

- sia stata effettuata un'analisi del particolare fabbisogno del Comune di Vimodrone;
- sia stato redatto, ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs n. 50/2016, il progetto di servizio composto dai seguenti documenti: capitolato, bozza di contratto, elaborato contenente i requisiti di partecipazione richiesti e gli elementi di valutazione (allegato A), elaborato contenente la relazione tecnica (allegato B), elaborato contenente il piano economico-finanziario (allegato C) elaborato contenente la matrice dei rischi (allegato D);
- dalla lettura dei suddetti documenti emerge, altresì, che:
  - a) l'istituto che si intende utilizzare è la concessione di servizio, all'interno del quale sono state enucleate una serie di prestazioni consistenti in attività di accertamento dei tributi, affissione materiale dei manifesti, gestione dell'eventuale contenzioso derivante, tutte riconducibili ad un'unica prestazione principale rientrante nel CPV 75111100-8;
  - b) è prevista la traslazione del rischio operativo nonché di altri rischi connessi in capo al concessionario;
  - c) è previsto che la controprestazione a favore del concessionario consista nel gestire funzionalmente il servizio concesso prevedendosi un aggio a favore del concessionario, che sarà corrisposto allo stesso, secondo le modalità indicate nel capitolato, prevedendosi quale misura massima di aggio da porre a base di gara, soggetto a ribasso, la misura del 15%;
  - d) è previsto che, nel caso in cui l'importo annuale, al netto dell'aggio, sia inferiore al minimo garantito offerto in sede di gara, comunque non inferiore a € 100.000,00, il Concessionario dovrà provvedere al versamento della differenza secondo le modalità indicate all'articolo 11 del capitolato speciale d'oneri;
  - e) il valore della concessione, stimato nel capitolato speciale d'oneri è di € 673.420,25. In relazione ai corrispettivi percepiti si applicano gli obblighi di pubblicità previsti dall'art. 1, comma 125 della legge n. 124/2017, quindi sotto soglia comunitaria;
  - f) la durata della concessione è stabilita in 60 mesi, con facoltà da parte dell'ente di prorogare la concessione per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo affidatario e, comunque, per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi (in tal caso, sarà stipulato un apposito atto con adeguamento della cauzione a spese del concessionario). Il valore della concessione, comprensivo dell'eventuale proroga, è pari ad € 740.762,65;
  - g) il costo del personale è stato quantificato, considerando i valori di stima riportati nel piano economico finanziario (allegato C), in circa € 10.000,00 (media annuale);
  - h) sono stati enucleati i requisiti minimi di idoneità professionale e di capacità economico – finanziario e tecnica degli offerenti, quali: iscrizione all'albo dei soggetti

abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate della Provincia e dei Comuni, istituito presso il ministero dell'economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Dlgs n. 446/97, con un capitale sociale interamente versato pari ad € 5.000.000,00, ai sensi dell'art. 3 bis del Dl n. 40/2010, convertito con modificazioni, dalla legge 22/5/2010 n. 73. E' stato, altresì, enucleato il requisito di capacità tecnica e professionale quale: aver eseguito nell'ultimo quinquennio almeno due servizi analoghi a quello oggetto di gara per enti di classe pari o superiore a quella del Comune di Vimodrone;

- i) è stata prevista la seguente clausola sociale: "al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, il concessionario è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Dlgs n. 50/2016, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del Dlgs. 15 giugno 2015, n. 81";
- j) ai sensi dell'articolo 26 comma 3 del Dlgs n. 81/2008, i costi della sicurezza sono pari a € 0 in quanto non si ravvisano rischi di interferenza. Si è quindi valutato di non redigere alcun DUVRI, non essendoci rischi da interferenza con il Comune. In ogni caso, negli atti di gara si sono posti a carico dell'affidatario degli obblighi di rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza
- k) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 1 del Dlgs. n. 50/2016 non si riesce a suddividere il servizio in lotti funzionali in quanto elemento fondante e qualificante del servizio è l'esecuzione integrata delle attività. Una suddivisione in lotti funzionali avrebbe fatto venir meno tale necessario requisito di integrazione delle attività nonché l'esigenza di assicurare l'unicità del centro di responsabilità in capo ad un unico interlocutore contrattuale del servizio stesso;
- l) si è stabilito di valutare le offerte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'articolo 95 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, secondo il miglior rapporto qualità (assegnando al massimo n. 80 punti) e prezzo (assegnando al massimo n. 20 punti), stabilendo i criteri e sub criteri di valutazione per l'offerta tecnica per i quali si rimanda all'allegato A quale parte integrante e sostanziale del presente atto. In particolare, tra i criteri di valutazione, ne sono stati previsti alcuni afferenti alle esperienze pregresse atteso che si è reputato che gli stessi sono destinati ad essere apprezzati quale garanzia dell'esecuzione delle prestazioni ossia come elementi incidenti sulle modalità esecutive dello specifico servizio dedotto in concessione, come parametri afferenti alle caratteristiche oggettive dell'offerta. Nel caso in cui nessuna offerta tecnica raggiunga il punteggio massimo previsto, per non alterare il peso fissato per l'offerta tecnica e l'offerta economica, si vuole prevedere di procedere alla riparametrazione dei punteggi complessivamente ottenuti per la parte tecnica. Viene inoltre determinato un valore soglia per il punteggio per l'offerta tecnica pari a 40 punti che deve essere raggiunto dopo la riparametrazione. Se nessuna offerta soddisferà il livello qualitativo minimo richiesto e quindi sarà inferiore a 40 punti, non si aggiudicherà la concessione;
- m) si è, infine, stabilito di lasciare quale termine per la presentazione delle offerte n. 18 (diciotto) giorni, in considerazione del fatto che:
  - o si è data notizia della suddetta procedura all'interno di un avviso di preinformazione, pubblicato sul sito della stazione appaltante, avvertendo, per tempo gli operatori dell'esigenza di procedere all'affidamento di detta concessione;

- tale affidamento ( su base triennale) è ricompreso nel piano biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019, approvato con atto di G.C. n. 144/2017.

Ritenuto per la scelta del soggetto cui affidare la concessione di che trattasi:

- di attivare una procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi degli articoli 36 c. 9 e 60 del Dlgs n. 50/2016;
- di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla regione Lombardia, la piattaforma SINTEL, in ossequio a quanto previsto dall'articolo 1 comma 450 della legge n. 296/2006, così come novellato dal decreto legge 7 maggio 2012 n. 52 (art. 7 comma 2) convertito con modificazioni dalla legge n. 95 del 06 luglio 2012 nonché dalla legge n. 208/2015 nonché nel rispetto di quanto previsto dal comma 512 della legge n. 208/2015 in materia di acquisti di beni e servizi informatici, atteso che il sistema telematico della piattaforma Sintel è un sistema di negoziazione di Arca Lombardia, che è un soggetto aggregatore;

Ritenuto altresì che:

- sia affidata la gestione della procedura di gara di cui trattasi all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza, costituito tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de' Pecchi ed il Comune di Rodano, al fine di ossequiare al disposto normativo contenuto nell'articolo 33 comma 3 bis del Dlgs n. 163/2006, introdotto dall'articolo 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 ed entrato in vigore a far data dal 01 novembre 2015 ed ora confluito nell'articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- tra i Comuni soprarichiamati è stato stipulato un accordo consortile nella forma della convenzione ex articolo 30 del Dlgs n. 267/2000 e si è disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, normando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc;
- tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 del sopra citato accordo consortile, vi è l'approvazione della determina a contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo, mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino alla proposta di aggiudicazione, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione;
- con il presente atto si provvederà ad approvare il progetto e ad assumere la determinazione a contrattare, demandando così all'ufficio comune operante come centrale unica di committenza l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa;

Visto che l'art. 192 del Dpr n. 267/2000 stabilisce che: "La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa indicante:

1. *il fine che con il contratto si intende perseguire;*
2. *l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

3. *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;*

Rilevato che :

- **il fine** che si intende perseguire con l'assegnazione della concessione è quella di traslare il rischio del servizio ad un soggetto esperto, iscritto ad un albo specifico, la cui controprestazione consisterà nel diritto di gestire e di sfruttare economicamente il servizio stesso e che sarà determinata dalla percentuale di aggio che offrirà in sede di gara e che, in ogni caso, non potrà superare quella posta a base di gara pari al 15%;
- **l'oggetto** preciso è l'affidamento in concessione del servizio di accertamento, gestione e contenzioso dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché quello di materiale affissione dei manifesti;
- la **forma** che si adotterà nel redigere il contratto accessivo alla concessione e che regolerà i rapporti tra Comune e l'assegnatario è la forma pubblica amministrativa in forma elettronica, il cui valore è stato stabilito convenzionalmente in € 673.420,25 (su base quinquennale escludendo quello per l'eventuale proroga non superiore a sei mesi), ponendo tutte le spese contrattuali, compresi oneri fiscali di registrazione, a esclusivo carico dell'aggiudicatario;
- le **clausole essenziali** sono contenute negli atti di gara che si allegano come parte integrante e, segnatamente, il capitolato e lo schema di contratto;
- la modalità di scelta del contraente è quella sopra indicata ossia procedura aperta sotto soglia ex articolo 36 comma 9 e 60 del D.lgs. n. 50/2016 da svolgere sul sistema telematico della regione Lombardia denominato Sintel, e il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi e sub elementi di valutazioni contenuti nel progetto di servizio e del documento allegato A, tutti allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale prevedendo quale formula per l'attribuzione del punteggio per l'offerta economica la formula "Prezzo massimo-minimo" per la Voce A e la formula "Prezzo Massimo" per la voce B, così come indicato nel citato documento, dando atto che per motivi tecnici legati alla piattaforma Sintel i concorrenti potranno indicare in piattaforma unicamente quanto offerto per la Voce A mentre indicheranno quanto offerto per la Voce A e per la Voce B in un allegato predisposto dalla stazione appaltante. In tal modo la graduatoria per il punteggio economico sarà effettuata off line secondo i criteri stabiliti nel predetto allegato A. Si evidenzia altresì come si sia stabilito di lasciare quale termine per la presentazione delle offerte 18 (diciotto) giorni, prevedendo la doppia riparametrazione sui criteri e sub criteri e sull'offerta tecnica complessiva;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010:
  - o l'assegnatario della concessione dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo;
  - o la previsione dei suddetti obblighi e, in ogni caso, di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010, è contenuta nella bozza di contratto.

Ritenuto:

- di demandare all'ufficio comune operante come Cuc, l'espletamento della procedura previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice CIG, su cui, al termine della procedura

sarà operata una “migrazione” in capo al Rup del Comune di Vimodrone, in nome e per conto del quale si sta attivando la procedura di che trattasi, essendo in capo al medesimo Comune gli obblighi informativi verso l’Anac e verso l’Osservatorio come previsto nell’accordo consortile summenzionato;

- di procedere, mediante adozione del presente atto ad approvare il capitolato, la bozza di contratto, l’allegato A, contenente i requisiti di partecipazione richiesti e gli elementi di valutazione, l’allegato B contenente la relazione tecnica e l’allegato C contenente il piano economico-finanziario e l’allegato D contenente la matrice dei rischi che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale;

Preso atto come:

- ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e dell'art. n. 42 del Dlgs. n. 50/2016 non sussiste alcun conflitto di interesse, nemmeno potenziale, nei confronti del responsabile del Settore;
- sia stato effettuato l’accertamento, ai fini del controllo preventivo di regolarità tecnico-amministrativa di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del Dlgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, alla legittimità ed alla correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del Settore;

Viste:

- la deliberazione di consiglio comunale n. 77 del 18/12/2017 con la quale è stata approvata la "nota di aggiornamento ad DUP per il triennio 2018/2020,
- la deliberazione di consiglio comunale n. 78 del 18/12/2017, con la quale è stato approvato il bilancio 2018/2020 ;
- la deliberazione di giunta comunale n. 49 del 22.3.2018 di assegnazione delle dotazioni di peg ai responsabili incaricati di posizione organizzativa per l'anno 2018;
- la deliberazione di giunta comunale n. 79 del 28.5.2018 di assegnazione delle dotazioni di peg ai responsabili incaricati di posizione organizzativa per l'anno 2018 a seguito dell'approvazione della nuova macrostruttura dell'ente in vigore dal 1.5.2018.

In esecuzione del decreto sindacale n. 15 del 26/04/2018 con il quale si è provveduto a nominare il responsabile del settore finanziario

### **DETERMINA**

1. di approvare il presente atto, quale determina a contrarre per l’affidamento in concessione quinquennale del servizio di accertamento, gestione e contenzioso dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni nonché di quello di affissione materiale dei manifesti, secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nello stessa determinazione, dando atto che per la scelta del concessionario si procederà con una procedura aperta ex art. 36 c. 9 e 60 del Dlgs. n. 50/2016;
2. di approvare gli elaborati progettuali sotto descritti che, allegati alla presente

determinazione, ne formano parte integrante e sostanziale :

- capitolato
  - bozza di contratto;
  - allegato A, contenente i requisiti di partecipazione richiesti e gli elementi di valutazione;
  - allegato B, contenente la relazione tecnica;
  - allegato C ,contenente il piano economico-finanziario;
  - allegato D, contenente la matrice dei rischi.
3. di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento della concessione di servizio di cui trattasi all'ufficio comune operante come CUC che approverà con propria determinazione gli atti di gara, e provvederà all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice CIG, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al RUP del Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'Anac e all'Osservatorio come previsto nella convenzione citata;
4. di assumere l'impegno di spesa per il Comune di Vimodrone , complessivamente di euro 127.450,00 da imputare nel cap 182.03 "Contratti di servizio per gestione conti correnti" 014103 per il periodo 2019/2023 per i motivi meglio sopra enucleati, nel seguente modo:
- anno 2019 impegno di euro 25.490,00
  - anno 2020 impegno di euro 25.490,00
  - anno 2021 impegno di euro 25.490,00
  - anno 2022 impegno di euro 25.490,00
  - anno 2023 impegno di euro 25.490,00
5. di dare atto che relativamente al presente provvedimento, successivamente alla pubblicazione sull'apposta sezione dell'albo pretorio comunale, saranno assolti gli obblighi ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
6. di trasmettere la presente determinazione alla Segreteria ed al Settore Contratti e Affari legali per gli adempimenti di competenza.

*Firmato digitalmente*  
**IL RESPONSABILE**  
**PICCO PAOLA**